

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

Bergamo, 13 giugno 2020

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 24/2020

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 10 giugno il provvedimento n. 230439/2020 contenente il modello (qui allegato insieme alle relative istruzioni di compilazione) per la richiesta del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Decreto “Rilancio” (*cfr.* circolare di Studio n. 21/2020, § 2).

Il provvedimento, completo di modello ed istruzioni, nonché il “*vademecum*” e la “*guida*” con i quali l’Agenzia delle Entrate illustra l’agevolazione, sono consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate accedendo al seguente indirizzo e-mail:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/home>

* * * * *

Di seguito si riepilogano brevemente gli aspetti principali dell’agevolazione in commento.

BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i contribuenti:

- che nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro (le istruzioni, a pagina 4, indicano, a tal fine, il rigo del modello Redditi 2020 che assume rilievo per ciascuna tipologia di contribuente),
- il cui fatturato del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi del fatturato del mese di aprile 2019.

Il contributo non spetta nei seguenti casi:

- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo;
- soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti;

- enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-*bis* del TUIR;
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali);
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli art. 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del D.L. n. 18/2020.

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato ed i corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli del mese di aprile 2019, pari al:

- 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro,
- 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro,
- 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Le istruzioni confermano che, per determinare fatturato e corrispettivi, occorre fare riferimento a tutte le fatture attive (e ai corrispettivi) che riguardano operazioni (cessioni e/o prestazioni) con data di effettuazione in aprile. Rilevano le fatture immediate con data compresa tra il 1° ed il 30 aprile (2019 e 2020) nonché quelle differite il cui documento di consegna ha pure data ricadente in tale mese anche se emesse in maggio.

Il fatturato (che si calcola sempre al netto dell'Iva e riguarda anche le operazioni non imponibili, in "reverse charge", esenti e non soggette con obbligo di fatturazione), pur essendo un elemento basato su regole Iva, non coincide con il volume d'affari. Esso comprende infatti anche le fatture relative alla cessione di beni ammortizzabili.

Dall'importo delle fatture emesse va sottratto quello delle note di variazioni in diminuzione, rilevanti ai

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

fini Iva, che hanno data aprile, anche se, come in genere accadrà, rettificano operazioni fatturate in mesi precedenti. Potrebbe dunque accadere che, nel mese di aprile 2020, venga emessa una nota di accredito (per un reso, ovvero per uno sconto o abbuono o per l'insolvenza del cliente) che storna una fattura del 2019: questa variazione contribuisce a ridurre il "fatturato" del mese di aprile 2020 nel confronto con quello di aprile 2019.

I commercianti al dettaglio devono considerare l'importo totale dei corrispettivi, sempre al netto dell'Iva, delle operazioni effettuate in aprile. I dettaglianti che applicano la ventilazione, le imprese in regime del margine, nonché le agenzie di viaggio possono utilizzare i valori al lordo dell'imposta (dato che lo scorporo dell'Iva sarebbe difficoltoso), a condizione che la modalità sia utilizzata sia per il 2020 che per il 2019.

Un'ultima precisazione viene fatta per chi effettua operazioni escluse da Iva come le cessioni di tabacchi o quelle di giornali e periodici. Questi contribuenti devono considerare anche l'importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile.

ATTIVITA' INIZIATA NEL 2019

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che si rispetti il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni di euro. In questo caso il contributo è determinato diversamente in relazione all'ammontare del calo del fatturato.

Con riferimento ai soggetti che hanno iniziato l'attività tra gennaio 2019 e aprile 2019, se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta negativo (quindi il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019, a prescindere dall'importo posto che per tali soggetti non è rilevante il requisito dei 2/3), a tale differenza si applica la percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore). Nel caso in cui la suddetta differenza risulti invece positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (Euro 1.000 per le persone fisiche e Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

A titolo esemplificativo, si supponga che l'attività sia iniziata il 1° marzo 2019 con ricavi complessivi a

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

fine anno pari a 850.000 euro. Sulla base di quanto precisato dalle istruzioni per la compilazione dell'istanza, ai fini dell'individuazione della percentuale di contributo i ricavi non devono essere ragguagliati ad anno.

Ne consegue che qualora il fatturato di aprile 2020 sia pari a 0 e il fatturato di aprile 2019 sia stato pari a 85.000 euro, la differenza è "negativa" e pertanto il contributo sarà pari a 12.750 (15% di 85.000 euro). Nel caso in cui l'attività sia invece iniziata successivamente al mese di aprile 2019 (ad esempio, il 1° maggio 2019), non potendosi parametrare la riduzione di fatturato aprile su aprile, la differenza sarebbe pari a zero.

Pertanto le istruzioni precisano che ai soggetti in questione spetta solo il contributo minimo (Euro 1.000 per le persone fisiche, Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

ATTIVITA' INIZIATA NEL 2020

Il provvedimento dispone che il contributo spetti anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2020, ma in data antecedente al 1° maggio 2020 (§ 4.2).

Anche in tal caso ai soggetti in questione spetta solo il contributo minimo (Euro 1.000 per le persone fisiche, Euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Secondo quanto precisato dalle istruzioni per la compilazione dell'istanza, il contributo non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020, poiché la norma stabilisce che il contributo è finalizzato a sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "COVID-19". L'unica eccezione prevista dalle istruzioni riguarda il caso dell'erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l'attività del *de cuius* (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza può essere presentata dal 15.6.2020 al 13.8.2020.

Gli eredi che proseguono l'attività della persona fisica deceduta possono trasmettere le istanze dal 25.6.2020 al 24.8.2020.

L'istanza può essere presentata soltanto telematicamente.

Una particolare procedura è prevista nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

euro: in questo caso il modello dell'istanza, comprensivo dell'autocertificazione (Quadro A), è predisposto in formato pdf, firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite PEC.

L'Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero con delega al servizio "*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici*" del portale "*Fatture e Corrispettivi*". In questo caso è sufficiente indicare il codice fiscale dell'intermediario sull'istanza.

Il provvedimento, tuttavia, prevede anche la possibilità, per il richiedente, di conferire specifica delega per la sola trasmissione dell'istanza. L'intermediario dovrà a tal fine inserire nell'istanza non solo il suo codice fiscale, ma anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega.

Le ricevute messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate dopo la trasmissione dell'istanza sono due: la prima attesta la presa in carico (ovvero lo scarto, a seguito dei controlli formali); la seconda, messa a disposizione entro 7 giorni lavorativi dalla data della prima, che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento o lo scarto della stessa, indicandone i motivi.

Oltre alle ricevute messe a disposizioni nell'apposita area riservata, l'Agenzia delle entrate trasmette anche, a mezzo PEC, apposita comunicazione al richiedente (l'indirizzo PEC al quale viene trasmessa è quello presente nell'Ini-PEC).

Nel caso in cui siano stati commessi errori è possibile presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente. Non è più possibile presentare una istanza sostitutiva dopo il 13 (o, per gli eredi, il 24) agosto e dopo il rilascio della seconda ricevuta.

È inoltre possibile presentare una rinuncia all'istanza già trasmessa. La rinuncia può essere presentata dopo il 13 agosto, e anche dopo aver ricevuto le somme: in questo secondo caso il contributo può essere restituito con i relativi interessi, versando le sanzioni con ravvedimento (a tal fine, con risoluzione, saranno istituiti appositi codici tributo).

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi

indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.

SANZIONI

Nel caso in cui il contributo erogato risultasse in tutto o in parte non spettante, oltre al recupero coattivo del contributo ed all'applicazione della sanzione dal 100% al 200% di cui all'art. 13 comma 5 del D.Lgs. n. 471/1997, risulterebbe applicabile anche l'art. 316-ter del codice penale (indebita percezione di erogazione a danno dello Stato), che prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni ovvero, se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro (sanzione che non potrà comunque essere superiore al triplo del contributo erogato).

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

